

DISCIPLINARE DI PRESELEZIONE

PROCEDURA RISTRETTA TELEMATICA, CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE COME MEZZO DI INDIZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELL'ANTICO BORGO DI CASTELNUOVO IN AVANE (CUP G37B22000180006 – CIG B492589E8D)

APPALTO PNRR - MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura COMPONENTE 3: Cultura 4.0 MISURA 2: Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" INVESTIMENTO 2.1: Attrattività dei borghi storici Linea d'intervento A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati

SOMMARIO

1.	PREMESSA	2
2.	DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	2
2.1	DOCUMENTI DI PRESELEZIONE.....	2
2.2	CHIARIMENTI	3
2.3	COMUNICAZIONI	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA	3
3.1	DURATA	4
3.2	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE DELL'APPALTO	4
4.	SOGGETTI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
5.	REQUISITI GENERALI	5
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
6.1	REQUISITI SPECIALI	7
6.2	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	8
7.	AVVALIMENTO.....	8
8.	SUBAPPALTO.....	9
9.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	9
10.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
11.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	11
11.1	RICHIESTA DI INVITO	12
11.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	13
11.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	13
11.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA	13
12.	ACCESSO AGLI ATTI.....	14
13.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	15
14.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15

1. PREMESSA

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura indetta mediante **avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di gara**, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.lgs 36 del 2023, relativo a lavori oggetto dell'appalto da aggiudicare, che saranno aggiudicati mediante una procedura ristretta senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara, con invito agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse.

La presente procedura interamente telematica accessibile ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice) si svolgerà in 2 fasi e precisamente:

FASE I: prequalifica dei concorrenti. L'organo deputato a tale compito verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nel presente disciplinare, da parte degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione; i concorrenti in possesso di detti requisiti saranno ammessi a partecipare alla gara.

FASE II: valutazione delle offerte. I concorrenti ammessi a partecipare alla gara saranno espressamente invitati a presentare l'offerta tecnica ed economica corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella domanda di partecipazione, secondo i tempi, le modalità e le condizioni ivi indicati. Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta tecnica ed economica, riportati nel presente disciplinare, saranno ulteriormente specificati nella lettera di invito che verrà trasmessa ai concorrenti prequalificati.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo della Piattaforma indicato nel Bando. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura ristretta **con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più** ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Il luogo di svolgimento del contratto è indicato nell'avviso di preinformazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara ai sensi dell'art. 81, comma 2, del Codice.

Il **Responsabile del Progetto**, ai sensi dell'articolo 15 del Codice è l'Ing. Nicola Mori.

La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata dalla stazione appaltante, denominata d'ora in poi "**Piattaforma**" sulla quale è pubblicato il presente disciplinare. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI PRESELEZIONE

La documentazione di preselezione comprende:

- a) l'avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, del Codice;
- b) il disciplinare di preselezione;
- c) il modello di richiesta di invito (Modello A);
- d) la relazione tecnica.

2.2 CHIARIMENTI

Gli eventuali chiarimenti devono essere formulati dai concorrenti entro e non oltre il giorno 18 dicembre alle ore 23:59.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dell'appalto dei lavori di riqualificazione culturale, sociale ed economica dell'antico borgo di Castelnuovo in Avane in relazione a porzione del lotto 2b rappresentato graficamente a pag. 3 della relazione tecnica sub d).

Importo a base di gara

L'importo a base di gara ammonta a € **8.367.103,84**, oltre IVA, di cui € 201.602,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il progetto e le eventuali opzioni di seguito indicate sono finanziati con i fondi PNRR.

La stazione appaltante si avvale delle facoltà previste:

- dall'art. 120, comma 9, del Codice, per cui qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- dall'art. 124, comma 2, del Codice, per cui in caso di interpello, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

3.1 DURATA

Trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR i lavori, comprese le eventuali modifiche di cui al successivo punto 3.2, dovranno essere ultimati entro il 30 aprile 2026 ed il collaudo definitivo dovrà intervenire entro il 30 giugno 2026.

3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE DELL'APPALTO

È in facoltà della stazione appaltante di procedere a successivi affidamenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, dei lavori di riqualificazione della residua porzione del lotto 2b e del lotto 4 rappresentati graficamente a pag. 4 della relazione tecnica sub d).

I lavori della residua porzione del lotto 2b e del lotto 4 saranno rappresentati nel progetto esecutivo che sarà disponibile con la comunicazione della lettera di invito e potranno essere affidati integralmente o parzialmente in relazione a ciascun lotto fino alla concorrenza degli importi di cui ai successivi punti 3.2.1 e 3.2.2.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà ai sensi degli artt. 120, comma 1, lett. a), 120, comma 3, e 76, comma 6, del Codice di affidare in tutto o in parte i lavori di riqualificazione del lotto 2a descritti nel paragrafo 4 della relazione tecnica sub d) fino alla concorrenza dell'importo di cui al successivo punto 3.2.3.

Importo delle eventuali modifiche contrattuali

3.2.1 Importo dei lavori per la restante porzione del lotto 2b: € **3.588.097,47**, di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3.2.2 Importo dei lavori per il lotto 4: € **4.170.511,72**, di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3.2.3 Importo dei lavori per il lotto 2a: € **2.288.917,50**, di cui € 66.667,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Valore dell'appalto.

Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice, comprensivo delle opzioni sopra descritte, ammonta a € **18.414.630,53**, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui:

- € 8.367.103,84 per l'importo a base di gara;

- 3.588.097,47 per la restante porzione del lotto 2b;
- € 4.170.511,72 per il lotto 4;
- € 2.288.917,50 per il lotto 2a.

4. SOGGETTI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono manifestare interesse a partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali possono nel termine che verrà assegnato dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante ne verifica il possesso accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 1, lettera d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo

rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici che intendono manifestare interesse devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

6.1 REQUISITI SPECIALI

Ai fini della partecipazione alla gara è richiesto il possesso delle attestazioni SOA indicate nella seguente tabella, tenuto conto della necessità di individuare un unico soggetto affidatario, di determinare i requisiti riferendoli alla parte dei lavori oggetto di affidamento certo in osservanza del principio del *favor participationis* e nel contempo di assicurare altresì che l'operatore economico affidatario disponga della qualificazione adeguata per eseguire anche gli ulteriori lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare ai sensi del precedente paragrafo 3.2.

Declaratoria	Categoria	Classifica	Importo	Tipologia
Edifici civili e industriali	OG1	VI	€ 5.677.222,33	Prevalente
Impianti tecnologici	OG11	IV	€ 2.030.209,35	Scorporabile
Opere strutturali speciali	OS21	III	€ 781.529,20	Scorporabile
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	OG2	IV	€ 2.288.917,50	Scorporabile

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice “2. *La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2*”.

6.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- a) Il DGUE deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione di rete o il GEIE;
- b) la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione di rete o il GEIE;
- c) i requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice “*Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104*”.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le manifestazioni di interesse presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. I documenti richiesti devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La manifestazione deve pervenire entro e non oltre le ore ed il giorno indicati nel bando di selezione a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta manifestazioni di interesse presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione della manifestazione di interesse.

Della data e dell'ora di arrivo della manifestazione di interesse fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della manifestazione di interesse entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

10.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Fermo restando le indicazioni tecniche sopra riportate, le modalità di caricamento della manifestazione di interesse sono riportate nella stessa Piattaforma.

La manifestazione di interesse consiste nella trasmissione della documentazione amministrativa di seguito elencata, mentre le modalità di trasmissione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e della garanzia provvisoria saranno indicate nella lettera di invito.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo, sia costituito che costituendo) in sede di presentazione della manifestazione di interesse indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare:

- 1) la richiesta di invito;
- 2) il DGUE;
- 3) la documentazione di cui al punto 11.3 in caso di avvalimento;
- 4) la documentazione di cui al punto 11.4 in caso di partecipazione in forma associata.

11.1 RICHIESTA DI INVITO

La richiesta di invito è redatta preferibilmente secondo il **Modello A** di cui al paragrafo 2.1, lett. c), e, comunque, deve riportare tutte le dichiarazioni in essa contenute.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il **Modello A** deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il Modello A è sottoscritto digitalmente dal consorzio medesimo.

Il Modello A deve essere sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono o che costituiranno il raggruppamento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

11.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Gli operatori economici dovranno compilare il DGUE secondo le indicazioni contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30 giugno 2023, recante *“Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”*.

Il DGUE deve essere presentato:

- dall'operatore economico che partecipa singolarmente;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

11.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

11.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

12. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.



COMUNE DI CAVRIGLIA

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara la competenza è del Tribunale Amministrativo (TAR). Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, sono di competenza del giudice ordinario.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, informazioni sul trattamento dei dati personali e la nomina a responsabile del trattamento dell'Impresa aggiudicataria sono contenute nel contratto d'appalto e nel suo allegato.